



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine

Udine, data del protocollo

Ai Sigg.ri
Sindaci dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

Oggetto: Obbligatorietà della figura del Messo Comunale.

Sempre più Comuni della Provincia di Udine stanno informando questa Prefettura della propria decisione di sospendere il servizio comunale di notifiche per conto di Enti e Amministrazioni, a causa della impossibilità di assolvere compiutamente tale servizio per carenza di personale.

Le citate comunicazioni dei Comuni richiamano gli artt. 149 e 149 bis c.p.c. che ammettono la possibilità di effettuare le notificazioni a mezzo posta, ordinaria o elettronica, e l'art. 60, comma 1, lett. a) D.P.R. 600/1973 che consente di ricorrere a messi speciali per quanto concerne l'ambito tributario.

Al riguardo, si ravvisa la necessità di richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che, nonostante l'avvenuta abrogazione - ad opera della L. 8 giugno 1990, n. 142 - degli artt. 273 e 274 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (c.d. Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale) che disciplinavano espressamente la figura dei messi comunali, la complessa normativa disciplinante il sistema delle notifiche continua a mantenere fermo il ricorso ai messi comunali, ovvero a quelli speciali in ambito tributario.

Ed infatti, occorre considerare che i richiamati artt. 149 e 149 *bis* c.p.c. consentono la notifica a mezzo posta solo se la legge non ne faccia espresso divieto. Ne consegue che, in via residuale, ovvero quando non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni mediante servizio postale, deve potersi ricorrere al messo comunale dietro pagamento all'ente di un apposito diritto stabilito dalla legge medesima.

Tale principio non risulta quindi essere venuto meno con l'emanazione delle successive normative in materia di notificazioni e che, per completezza, si ritiene utile richiamare:



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine

- art. 12, comma 1, L. 20 novembre 1982, n. 8901 (come sostituito dall'art. 10 comma 5 L. 265/1999 e s.m.i) che ha previsto l'estensione delle norme sulla notifica degli atti giudiziari alla notifica degli atti adottati dalle Pubbliche Amministrazioni. Sicché la notifica viene di regola effettuata dallo stesso Ufficio che adotta l'atto mediante il servizio postale o altre forme previste dalla legge. Solo nei casi residuali deve essere possibile il ricorso ai messi comunali;
- art. 1, comma 461, L. 27 dicembre 2017, n. 205² che – proprio al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione avviato con l'art. 1, commi 57 e 58 L. 124/2017 e di assicurare la piena funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanzia pubblica con riferimento alle notificazioni penali, civili e amministrative e a quella relative al Codice della Strada – ha inserito nella L. 23 dicembre 2014, n. 190 l'art. 1 comma 97 bis³ concernente le modalità di attuazione delle notifiche a mezzo degli operatori postali muniti di apposita licenza;
- l'art. 1, commi 158 e 159, L. 296/2006 intervenuti ad introdurre una specifica disciplina per la notifica degli atti tributari, prevedendo espressamente, per l'espletamento di dette funzioni, la nomina di uno o più messi notificatori da parte del dirigente dell'ufficio competente.

Sicché – come anche chiarito dallo stesso Ministero dell'Interno con una recente nota – il messo comunale continua ad avere competenza alla notifica, perché a siffatto messo deve potersi ricorrere ogni qualvolta sia necessario procedere alla notifica di atti per conto sia della amministrazione di appartenenza, sia di altre che ne facciano richiesta e non sia possibile provvedere per posta ordinaria o elettronica. Conseguentemente, continua a sussistere in capo al Sindaco la competenza alla nomina del messo, onde non incorrere in responsabilità dovute alla eventuale mancata notifica.

Corre tuttavia l'obbligo di precisare che ciò non implica necessariamente la copertura di un apposito posto di messo in dotazione organica, ben potendo il Sindaco procedere alla nomina a messo notificatore – con l'attribuzione delle relative funzioni – anche di un dipendente di cat. B in possesso dei requisiti richiesti e previo espletamento di uno specifico corso di formazione.

IL PREFETTO
(Cigni)

¹ Disciplinante le notificazioni a mezzo posta di atti e di comunicazioni connesse con la notificazione di atti giudiziari.

² Come modificata dalla L. 145/2018.

³ A sua volta modifica la citata L. 890/1982.